

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 14	Data 18/04/2024
---	---	--------------------------------	--------------------------------------

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A VALERE DALL'1/1/2024

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2024 addì 18 del mese di Aprile alle ore 19.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	AG	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
AMOROTTI DANIELA	SI	PARMESANI FLAVIO	NO
BENELLI PAOLA Rachele	NO	PESATORI FRANCESCO	SI
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PORATI WILMA	NO
CAPELLI ROMINA	SI	RIZZI BEATRICE	SI
COBIANCO MARTA ALICE	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
CANOVA LUCA	NO		
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GALUZZI MARIAGRAZIA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
PAGANI MASSIMO ANTONIO	SI		
GABRIELE			

Totale presenti: **12** Assenti : **4** Assenti giustificati: **1**

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FAIELLO dott. MARCELLO

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Signori Peviani, Paloschi, Ressegotti e Ferrari.

La Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola all'Assessore al Bilancio Dott. Mussida che relaziona in merito.

Segue discussione, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio, al termine della quale la Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri se intendono effettuare dichiarazioni di voto.

Intervengono, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio:

- il consigliere Pagani del gruppo consiliare "*Tutti per Casale*" che preannuncia voto di *astensione*;
- la consigliera Cobianco capogruppo del gruppo consiliare "*Movimento 5 Stelle*" che preannuncia voto *contrario*.

Prima della votazione esce dall'aula il Sindaco Delmiglio.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Richiamato l'atto di delibera C.C. n. 13 del 27/04/2023 avente per oggetto "Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) a valere dall'1/1/2023";

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed i relativi allegati *L-quater* nonché *L-quinqies*;

Visti il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 01.07.2020 nonché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.1./2020 in tema di tributo provinciale;

Visti altresì:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Richiamato l'articolo 2 (*Ulteriori modificazioni alla legge 27/12/2013, n. 147*) - comma 1, lettera *e-ter* della L. n. 68/2014 che così recita: “*il comma 660 è sostituito dal seguente: Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

Visto altresì l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni afferma che “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

Atteso che in questo periodo storico alquanto travagliato e difficoltoso (post pandemia e conflitto

russo/ucraino in essere), si ritiene fondamentale continuare a sostenere la ripresa economica e finanziaria di alcune tipologie di attività produttive che risentono maggiormente degli effetti penalizzanti connessi all'applicazione della TARI;

Ritenuto necessario portare ad integrale sostituzione il comma 3 dell'articolo 25 avente per oggetto "Versamento ed importi minimi" apportando sostanzialmente una modifica alle scadenze di pagamento delle 3 rate TARI;

Rilevato che, per quanto sopra esposto occorre sostituire l'articolo 21 avente per oggetto "*Ulteriori riduzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 68/2014*";

Vista la deliberazione C.C. n. 52 del 19.12.2023 "Bilancio di Previsione 2024-2026";

Acquisito altresì il parere dei Revisori (allegato C);

Tutto quanto premesso;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente;

Visto che sulla proposta n. 17/2024 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

con voti:

- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 1 (Cobianco)
- astenuti: n. 2 (Pagani, Parazzini)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

1) di approvare, per quanto illustrato e motivato in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) con riferimento all'articolo 21) "*Ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 68/2014*" (sostituito integralmente);

2) di dare atto che a seguito delle modifiche sopra riportate il vigente REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI – TARI (allegato A), viene riformulato nel testo modificato (allegato B), relativamente all'articolo 21);

- 3) di considerare gli allegati A) e B), quali parte integranti al presente atto;
- 4) di dare atto che la misura di tali riduzioni verranno determinate con successiva delibera delle tariffe in funzione delle disponibilità di bilancio;
- 5) di dare altresì atto che le modifiche ed integrazioni hanno effetto dal 01 gennaio 2024;
- 6) di rilevare che ai sensi dell'art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente Deliberazione comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 1 (Cobianco)
- astenuti: n. 2 (Pagani, Parazzini)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 17**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A VALERE DALL'1/1/2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/04/2024

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rossi Camilla

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
RIZZI BEATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIELLO Dott. MARCELLO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

rizzi beatrice in data 27/04/2024
FAIELLO MARCELLO in data 26/04/2024

Delibera Nr. 14 del 18/04/2024

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A VALERE DALL'1/1/2024

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vicesegretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia dell'atto sopra citato è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal giorno 27/04/2024 al giorno 12/05/2024 ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Vicesegretario Comunale
RAGGI D.SSA PATRIZIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/05/2024, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesegretario Comunale
RAGGI D.SSA PATRIZIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAGGI PATRIZIA in data 13/05/2024

ALLEGATO A)

ART. 21 "ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014"

1. Al fine di sostenere, in questa fase storica alquanto travagliata e difficoltosa, la ripresa economica e finanziaria di alcune tipologie di attività produttive che risentono maggiormente degli effetti penalizzanti connessi all'applicazione della TARI, nonché al fine di perequare il tributo gravante sulle utenze domestiche, sono previste le seguenti riduzioni per le sottoesposte utenze "domestiche e non domestiche" (**numerazione delle categorie come riportato nell'allegato L-quinquies al D. Lgs n. 116/2020**):

Categoria	Riduzione da
UTENZE DOMESTICHE	Autorizzazione di Spesa (solo quota variabile)
Famiglie di 1 componente	Riduz. di €. 2,50 sulla QV
Famiglie di 4 componenti	Riduz. di €. 16,00 sulla QV
Famiglie di 5 componenti	Riduz. di €. 5,00 sulla QV
Famiglie di 6 o più componenti	Riduz. di €. 3,00 sulla QV
Categoria	Riduzione da
UTENZE NON DOMESTICHE	Autorizzazione di Spesa (quota fissa e quota variabile)
4 - soltanto distributori di carburante	8,00%
4 - soltanto impianti sportivi	27,00%
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	27,00%
17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	16,90%
18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16,90%
19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto	16,90%
21 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	21,90%
22 – soltanto birrerie, hamburgerie	21,90%
23 – Bar- caffè-pasticceria	21,90%
26 – Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	21,90%

ALLEGATO “B”

ART. 21 “*ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014*”

1. Al fine di sostenere, in questa fase storica alquanto travagliata e difficoltosa, la ripresa economica e finanziaria di alcune tipologie di attività produttive che risentono maggiormente degli effetti penalizzanti connessi all’applicazione della TARI, nonché al fine di perequare il tributo gravante sulle utenze domestiche, il comune individua le sottoesposte utenze “domestiche e non domestiche” (**numerazione delle categorie come riportato nell’allegato L-quinquies al D. Lgs n. 116/2020**) alle quali riconoscere una riduzione della tassa complessivamente dovuta:

Categoria

UTENZE DOMESTICHE

- Famiglie di “1 componente”
- Famiglie di “4 componenti”
- Famiglie di “5 componenti”
- Famiglie di “6 o più componenti”

Categoria

UTENZE NON DOMESTICHE

- 4 - soltanto distributori di carburante;
 - 4 – soltanto Impianti sportivi;
 - 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli;
 - 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
 - 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
 - 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
 - 21 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - 22 - soltanto birrerie, amburgherie;
 - 23 - Bar, caffè, pasticceria;
 - 26 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
2. La misura delle riduzioni previste al punto 1), verrà determinata annualmente con delibera delle tariffe della tassa rifiuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Luigi Gaggia
Maurizio Romeri
Giorgio Santarelli

Al Signor Sindaco
del Comune di Casalpusterlengo
Piazza del Popolo n. 22
Casalpusterlengo (LO)

Parere n. 6/2024

Casalpusterlengo, li 08 Aprile 2024

OGGETTO: Parere Collegio dei Revisori dei Conti su modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) a valere dal 01/01/2024.

I sottoscritti Gaggia Luigi, Maurizio Romeri e Giorgio Santarelli, nominati, con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2022, Revisori dei Conti del Comune di Casalpusterlengo (LO), per il triennio 2022/2025,

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

- il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Richiamato l'atto di delibera C.C. n. 13 del 27/04/2023 avente per oggetto "Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) a valere dall'1/1/2023";

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed i relativi allegati L-*quater* nonché L-*quinquies*;

Visti il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 01.07.2020 nonché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.1./2020 in tema di tributo provinciale;

Visti altresì:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3 comma 5-*quinquies* del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data



successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Richiamato l'articolo 2 (Ulteriori modificazioni alla legge 27/12/2013, n. 147) - comma 1, lettera e-ter della L. n. 68/2014 che così recita: "il comma 660 è sostituito dal seguente: Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Visto altresì l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni afferma che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";


Atteso che in questo periodo storico alquanto travagliato e difficoltoso (post pandemia e conflitto russo/ucraino in essere), si ritiene fondamentale continuare a sostenere la ripresa economica e finanziaria di alcune tipologie di attività produttive che risentono maggiormente degli effetti penalizzanti connessi all'applicazione della TARI;

Ritenuto necessario portare ad integrale sostituzione il comma 3 dell'articolo 25 avente per oggetto "Versamento ed importi minimi" apportando sostanzialmente una modifica alle scadenze di pagamento delle 3 rate TARI;

Rilevato che, per quanto sopra esposto occorre sostituire l'articolo 21 avente per oggetto "Ulteriori riduzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 68/2014" con l'individuazione di riduzioni disposte con apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio e quello di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Vista ed ottenuta tutta la documentazione (anche integrativa richiesta agli Uffici) a supporto del presente parere;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Visti inoltre i seguenti documenti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.M. Ministero Economia e Finanze del 25/07/2023;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;

Esprime parere favorevole

- in merito all' approvazione delle modifiche al nuovo "Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui in (**Allegato A**), viene riformulato nel testo modificato nell'(**Allegato B**), relativamente all'articolo 21;
- specificando ovviamente che il presente parere favorevole è subordinato alla previa approvazione del Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2023 da parte del Consiglio Comunale;
- dando atto che la misura di tali riduzioni verranno determinate con successiva delibera delle tariffe in funzione delle disponibilità finanziarie di bilancio;
- dando atto altresì che le modifiche sopra indicate hanno effetto dal 01 gennaio 2024;
- ricordando che lo stesso dovrà essere trasmesso ai responsabili dei servizi per quanto di loro competenza ed inoltre pubblicato sul sito internet istituzionale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Luigi Gaggia

Maurizio Romeri

Giorgio Santarelli